



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

### **Deliberazione n. 8/2021**

#### **VISITE IN LOCO VIRTUALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34 BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2018**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e s.m.i., che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato"*;

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"* di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, anche Regolamento AVR) ed, in particolare, l'articolo 34 bis, paragrafo 4, che disciplina le visite in loco virtuali da parte dei verificatori nel caso in cui *"...un gran numero di impianti o operatori aerei sia interessato da analoghe circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo e sia necessario intervenire immediatamente per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l'autorità competente può autorizzare i verificatori a effettuare visite virtuali in loco senza la previa approvazione individuale di cui al paragrafo 3..."*;

**CONSIDERATO** che in relazione al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 in corso in Italia, sussistano le circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo di cui al citato articolo 34 bis, paragrafo 4, del Regolamento AVR;

**CONSIDERATE** le numerose richieste pervenute da operatori e associazioni di categoria ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle visite in loco virtuali per l'anno 2021;

**RITENUTO** urgente definire il quadro normativo entro il quale i verificatori, i gestori degli impianti fissi e gli operatori aerei devono agire in relazione alle imminenti scadenze del ciclo annuale di conformità per la comunicazione delle emissioni e per la comunicazione dei livelli di attività aggiornati, ove pertinente;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 16/2013 recante "recante *"Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n 30"*;

**VISTA** la deliberazione del Comitato ETS n. 93/2020 recante "*Verifica delle emissioni 2019 degli impianti di dimensioni ridotte ex articolo 8 co. 1 della delibera 16/2013, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2019 degli impianti ex articolo 8 co.2 della delibera 16/2013 con obbligo al 16/06/2020 e individuazione degli impianti con obbligo di verifica in sito per le comunicazioni delle emissioni 2020 di cui all'articolo 8 co.3 della delibera 16/2013 che individua il campione di impianti di dimensioni ridotte da sottoporre a verifica in sito delle emissioni 2020"*;

**RITENUTO** urgente definire il quadro normativo entro il quale i verificatori, i gestori degli impianti fissi compresi quelli di dimensioni ridotte di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 47/2020 individuati ai sensi della delibera 93/2020 per l'obbligo annuale di verifica in sito, e gli operatori aerei devono agire in relazione alle imminenti scadenze del ciclo annuale di conformità per la comunicazione delle emissioni e per la comunicazione dei livelli di attività aggiornati, ove pertinente;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata nella riunione del 4.2.2021

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### ***Esecuzione delle visite in loco virtuali per l'anno 2021***

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione dell'articolo 34-bis, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084, i verificatori accreditati ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 sono autorizzati a effettuare visite in loco virtuali senza la previa approvazione individuale da parte del Comitato.
2. Per l'anno 2021, gli operatori aerei e i gestori degli impianti fissi, compresi quelli di dimensioni ridotte di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 47/2020, informano il Comitato della decisione del verificatore di effettuare una visita in loco virtuale, mediante il caricamento, sul Portale ETS, in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni o alla comunicazione del livello di attività, la seguente documentazione:
  - a) Le circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili che non rendono possibile effettuare una visita fisica in loco;
  - b) informazioni sulle modalità di svolgimento della visita virtuale in loco;
  - c) le informazioni sull'esito dell'analisi dei rischi effettuata dal verificatore;

- d) descrizione delle misure adottate dal verificatore destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per ottenere la garanzia che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti.

## **Articolo 2**

### ***Informazione all'organismo nazionale di accreditamento***

1. In esito alle comunicazioni degli operatori aerei e dei gestori degli impianti fissi, compresi quelli di dimensioni ridotte di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 47/2020, il Comitato informa ACCREDIA, organismo nazionale di accreditamento, dell'accertamento condotto in relazione agli elementi di cui ai punti da a) a d) di cui all'articolo 1, comma 2.

## **Articolo 3**

### ***Pubblicità***

1. La presente delibera è pubblicata sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai verificatori, gestori degli impianti ed operatori aerei interessati.

Il PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Caretoni

